



Investimento del pedone: la presunzione di responsabilità del conducente

Descrizione

La Corte di Cassazione (sentenza del 29 luglio 2025 n. 21761) richiama il proprio consolidato orientamento, per il quale: *“in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta; dall’altro lato, che **il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro** (Cass. n. 3964 del 2014; Cass. n. 24472 del 2014; Cass. n. 4551 del 2017; Cass. n. 8663 del 2017; Cass. n. 9856 del 2022; Cass. n. 11175 del 2025).*

*Ove tali presupposti si integrino, i rapporti tra l’art. 2054, primo comma, cod. civ. e l’art. 1227, primo comma, cod. civ., vanno regolati nel senso che, poiché **la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore**, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame; in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente (Cass. n. 2241 del 2019; Cass. n. 20137 del 2023; Cass. n. 2433 del 2024)“.*

Nel caso di specie, la Corte territoriale non solo non aveva affermato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persino imprevedibile, ma, soprattutto, aveva recisamente escluso che l’automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di guida non appropriata. Inoltre, lungi dall’accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente, aveva ritenuto che non fosse possibile verificare la misura dell’incidenza causale di ognuna delle due condotte. Il Collegio conclude che: *“tenuto conto di questi accertamenti, non avrebbe potuto né ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ., né, comunque valutare in misura pari al 50% il contributo causale del pedone in mancanza della specifica individuazione della sua percentuale di colpa in funzione della progressiva riduzione di quella presunta nella misura del 100% a carico del conducente*



“

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

14 Ago 2025